



ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRÀ

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di 1° grado

Viale Matteotti, 29 - 60010 OSTRÀ (AN)

Tel. 071 68057 - Fax 071 7989092 – anic81000q@istruzione.it - <http://www.iscostra.it> - C.F. 83005730425

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

**Deliberato e adottato dal Consiglio d'Istituto
nella riunione del 27 Aprile 2007**

**Revisionato dal Consiglio d' Istituto
con delibera n. 82 del 30/05/2012**

**Integrato e modificato con delibera n. 84 del 03/12/2014
Integrato e modificato con delibera n. 85 del 03/12/2014**

TITOLO I

- NORME COMUNI -

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, e il D.P.R. 10 ottobre 1996 n.567 e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle dei genitori, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Sono possibili, se necessario, documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto quali: regolamenti di classe, regolamenti specifici per l’utilizzo degli spazi attrezzati, procedure attuative.

Art. 3

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.

L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’ambito della legislazione vigente.

La scuola è aperta ai contributi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, il personale A.T.A., i docenti.

Gli organi collegiali competenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 4

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti, sono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è approvato e adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art. 10 comma 3, lettera a) del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.

È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Art. 5

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo statuto delle Studentesse e degli Studenti e comunque di ogni altra norma in vigore, anche per proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

Per l'approvazione del Regolamento di Istituto sia in fase di prima adozione che per ogni successiva modifica od integrazione, è necessaria una maggioranza favorevole superiore ai 2/3 dei componenti nel Consiglio di Istituto, in tale maggioranza il voto del genitore Presidente di Consiglio ha valore semplice.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 6

La scuola Organizza attività integrative alle quali lo studente può aderire liberamente garantendo la frequenza effettiva.

La scuola si impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole da parte degli studenti (conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Art. 7

Le persone appartenenti alle varie componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano al principio di solidarietà.

L'alunno ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dell'alunno e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del Decreto Lgs 196/2003 (Codice Privacy).

Art. 8

Tutti gli alunni hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario, a servizi offerti dagli enti territoriali.

La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

La scuola organizza e coordina servizi alla persona e a gruppi autonomamente e in collaborazione con ASL ed Ente Locale.

Ogni dato psicofisico e personale, riferito all'alunno, rilevante nell'attività formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità.

La scuola si impegna a garantire ambienti, strutture e servizi, adeguati agli alunni portatori di handicap.

Art. 9

Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo: giuridicamente definiti per il personale docente e non docente della scuola dal "Contratto Nazionale di Lavoro"; per gli alunni i doveri sono sanciti dal presente regolamento e dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 giugno 1998, n° 249).

TITOLO II

- ORGANI COLLEGIALI -

Art. 10

Istituzione degli Organi Collegiali

L'istituzione degli Organi Collegiali di governo della scuola è finalizzata a realizzare la partecipazione dei genitori alla gestione della scuola, intesa come comunità che interagisce con la più vasta realtà socio-culturale.

Ciascuno degli organi collegiali (consiglio d'Istituto – Giunta Esecutiva – Consigli di Classe – Consigli d'Interclasse e d'Intersezione – Collegio dei docenti) programma le proprie attività, in relazione alle proprie competenze, in modo che sia possibile prevedere, per tempo, la necessità di prendere decisioni ed esprimere proposte e/o pareri.

Art.11

Convocazione degli Organi Collegiali

La convocazione degli organi collegiali, da riunire in orario compatibile con le esigenze di lavoro o di famiglia dei componenti, deve essere effettuata a mezzo lettera, recante l'O.d.G. almeno cinque giorni prima della data delle riunioni.

Copia della convocazione deve essere affissa all'Albo di Istituto e di ogni plesso componente.

Per motivi aventi carattere di urgenza, la convocazione straordinaria può essere effettuata con un preavviso di 48 ore.

Art. 12

Prima convocazione del Consiglio di Istituto

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art. 13

Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 6 del D.Lgs.vo n. 297 del 16.4.1994. L'elezione avviene a scrutinio segreto.

A parità di voti è eletto il consigliere più anziano d'età.

Il Consiglio può inoltre eleggere un vicepresidente, da votarsi tra i genitori, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art. 14

Convocazione del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto si riunisce, su convocazione del Presidente, in seduta ordinaria, almeno cinque volte l'anno. Deve essere convocato in seduta straordinaria, entro cinque giorni, ogni qualvolta ne facciano richiesta: la Giunta Esecutiva, la maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, almeno due Consigli di Classe o di Interclasse o di Intersezione, il Collegio dei Docenti.

La convocazione deve essere diramata per iscritto ai componenti del Consiglio con l'indicazione dei diversi punti all'Ordine del Giorno, i quali dovranno essere espressi con chiarezza. La convocazione sarà resa pubblica mediante l'affissione all'Albo d'Istituto almeno cinque giorni prima della riunione. Il Consiglio di Istituto viene convocato entro 48 ore per gli adempimenti di cui agli articoli 32 e 35.

Art. 15

Pubblicità delle sedute

Le sedute del Consiglio d'Istituto sono aperte al pubblico, cioè agli elettori delle componenti del Consiglio, che sosterrà in un settore a lui riservato, in silenzio, al fine di non influire sul regolare svolgimento delle sedute medesime.

In caso di disordine, o tutte le volte che le circostanze lo richiedano, il Presidente ha facoltà di far uscire le persone che disturbano o di sospendere la seduta.

Non è ammesso pubblico quando sono in discussione argomenti concernenti singole persone.

Art. 16

Competenze del Consiglio d'Istituto

Fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, di Interclasse e Intersezione, il Consiglio d'Istituto ha potere deliberante sulle attribuzioni previste dall'Art.10 del D.L.vo 16/4/1994 n. 297 e su ogni eventuale argomento previsto di competenza dalle Norme in essere. Ha, inoltre, specifica competenza per quanto riguarda le previsioni degli articoli 32 e 35.

Art. 17

Modalità delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si tratta di singole persone.

Art. 18

Diritti dei componenti del Consiglio

I componenti del Consiglio d'Istituto possono accedere, nelle ore prestabilite di apertura al pubblico, agli Uffici di Segreteria per avere tutte le informazioni (di carattere amministrativo) e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

I consiglieri possono presentare al Consiglio d'Istituto interrogazioni, mozioni ed ordini del giorno su argomenti concernenti i diversi aspetti della vita della scuola.

Art. 19

Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione delle delibere adottate dal Consiglio.

In particolare:

convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei componenti del Consiglio e degli altri organi della scuola; previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatti con i Presidenti dei Consigli degli altri Istituti ai fini di cui all'art.10 del D.L.vo 297/94.

Il Vice-presidente sostituisce, nelle sue funzioni, il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 20

Processo verbale e pubblicità degli atti

Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate, dal Presidente, ad un componente del Consiglio stesso. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori, che dovrà essere sottoposto ad approvazione del Consiglio stesso all'inizio della seduta successiva, e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre al processo verbale.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni del Consiglio devono essere consegnati alla segreteria della scuola entro dieci giorni e pubblicati, in apposito albo, per 15 giorni. Copia del verbale dovrà essere affissa all'albo dell'Istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 21

Composizione e competenze della Giunta Esecutiva e modalità delle sedute

Della Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto fanno parte, di diritto, il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa, un docente, un non docente e due genitori eletti dal Consiglio d'Istituto (comma 7 dell'art. 8 del D.l.vo 297/94).

La Giunta Esecutiva, ai sensi dell'art. 10 D.L.vo 16/4/94 n. 297, non ha poteri decisionali.

Le sue competenze si limitano:

alla preparazione degli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto;

all'attuazione delle relative delibere;

alla proposizione al Consiglio d'Istituto del Programma Annuale.

E' convocata dal Dirigente Scolastico, prima di ogni riunione del Consiglio, con avviso recante l'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni della Giunta è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, in qualità di segretario della Giunta, redige il processo verbale dei lavori e sottoscrive, unitamente al Presidente (Dirigente Scolastico) gli atti della Giunta stessa e il processo verbale.

Art. 22

Convocazione e coordinamento dei Consigli di classe, interclasse e intersezione

I Consigli di classe, interclasse e intersezione sono convocati dal Dirigente Scolastico con avviso recante l'ordine del giorno.

È fatta salva la facoltà, per ogni singolo Consiglio, di riunirsi in sedute straordinarie, in seguito a richiesta recante l'ordine del giorno, avanzata al Dirigente Scolastico, da parte di almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso.

Tramite il Dirigente Scolastico ed il Presidente del Consiglio di Istituto, argomenti, pareri e proposte, contenuti nei verbali dei consigli di classe, di interclasse e intersezione, perverranno a conoscenza rispettivamente del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, qualora ne venga fatta espressa richiesta.

Art. 23

Consultazione di altri organi della scuola

Il Consiglio di istituto , prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può consultare gli altri organi della scuola.

Art. 24

Costituzione delle Commissioni

Il Consiglio d'Istituto può decidere di costituire, per materie di particolare rilievo, commissioni di lavoro e di studio utilizzando componenti del Consiglio, scelti possibilmente in misura proporzionale tra genitori, docenti e non docenti.

Tali commissioni possono avvalersi della consulenza di personale specializzato.

Esse hanno carattere consultivo e svolgono la loro attività nell'ambito del mandato stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 25

Regolamentazione della discussione

I componenti del Consiglio possono prendere la parola, su ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, dopo averla chiesta al Presidente.

Nel primo intervento, non superiore ai cinque minuti, il Consigliere illustrerà il proprio pensiero in merito all'argomento trattato. Negli altri interventi potrà dare precisazioni o potrà esprimere una dichiarazione di voto.

Art. 26

Relazione annuale

La Giunta Esecutiva attraverso un'apposita relazione propone al Consiglio di istituto il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico.

Detta relazione illustra gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

TITOLO III

- REGOLE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Art. 27

Premessa

(a)

Le disposizioni e le indicazioni contenute nello statuto delle studentesse e degli studenti, emanate con DPR n. 249 del 24/6/98 e con D.P.R. n. 235 del 21/11/2007, fanno parte integrante del Regolamento di disciplina della Scuola secondaria di 1° grado.

L'adozione del Regolamento è coerente, inoltre, con i seguenti atti di indirizzo emanati dal MPI:

- Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- Nota 15/03/2007, prot. n. 30/Dip./Segr. - Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- Direttiva del 30/11/2007, n. 104 recante linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa a tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.

Le sanzioni relative ai comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento fanno parte integrante del Regolamento di disciplina.

Le sanzioni disciplinari messe in essere dagli Organi competenti dell'Istituzione Scolastica hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e possono essere irrogate soltanto previa attenta verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente chiamato in causa.

Devono, inoltre, essere proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenere conto dell'età e della situazione psicologica dello studente.

L'allontanamento dalle lezioni non può essere superiore a periodi di 15 giorni, salvo i casi previsti dai commi 9 - 9 bis - dell'articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

La scuola istituisce il Consiglio di disciplina e l'Organo di Garanzia che contribuiscono alla crescita educativa e allo sviluppo formativo degli alunni, assieme al Collegio dei docenti, al Consiglio di classe, al Consiglio d'Istituto e alla Commissione d'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Gli Organi istituzionali della scuola, prima di procedere alla irrogazione della sanzione disciplinare, devono ascoltare l'alunno, il quale può esercitare il diritto alla discolta e deve poter addurre prove a suo favore; devono sentire i genitori, perché possano esercitare il diritto di difendere il figlio.

L'azione disciplinare è promossa dal Dirigente Scolastico, dai singoli docenti e dal Consiglio di disciplina.

La responsabilità disciplinare è personale.

(b)

La correttezza ed il rispetto interpersonale sono le condizioni essenziali di ogni forma di convivenza. Il buon funzionamento della comunità scolastica è affidato, oltre che alle norme, soprattutto alla consapevolezza dei propri doveri, alla coerenza dei comportamenti e alla collaborazione.

La conservazione delle aule, dell'arredamento e del materiale didattico, è affidata alle cure ed al senso di responsabilità di tutti. Gli eventuali danni sono a carico di chi li ha intenzionalmente provocati, siano essi persone singole, gruppi o classi.

Art. 28

I diritti degli studenti

Gli studenti hanno il diritto di esprimere liberamente le loro opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità, anche se contrastanti con gli Organi istituzionali della scuola.

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Al fine di favorire una maggiore integrazione tra gli studenti e far evolvere situazioni di particolare tensione che si potrebbero evidenziare tra gli alunni in occasione di irrogazione di sanzioni disciplinari, anche per prevenire il manifestarsi di comportamenti suscettibili di censura, è consentita l'elezione di due studenti quali rappresentanti di classe.

Gli alunni eletti possono essere sentiti dagli Organi istituzionali della scuola e fare proposte in occasione di fatti o situazioni che potrebbero verificarsi all'interno della classe, suscettibili di sanzione disciplinare.

I provvedimenti disciplinari possono essere ridotti o sospesi con l'assunzione di responsabilità da parte dell'alunno che ha messo in essere il comportamento censurato; deve essergli comunque offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I docenti, a inizio anno e ogni volta che si renda necessario, informano e coinvolgono gli studenti sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, sui criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, sulle modalità di scelta dei libri, sulle attività curriculari e progettuali programmate.

Art. 29

Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti a:

frequentare regolarmente i corsi;

assolvere assiduamente agli impegni di studio;

mantenere un comportamento corretto e collaborativo;

avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro;

osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, in particolare non sostando o impegnando luoghi destinati a funzioni di sicurezza o comunque preclusi dall'uso normale (scale antincendio, uscite di sicurezza, vani tecnici etc.) ed eseguendo con assoluta tempestività, quando richiesto, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico;

utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;

curare lo stato degli ambienti scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori;

avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico;

non portare a scuola oggetti di qualsiasi tipo che costituiscano pericolo o minaccia per chiunque. Se trovati, saranno sequestrati e riconsegnati solamente nelle mani dei genitori;

avere con sé quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni;

non affacciarsi da finestre o balconi o balaustre di scale, interni od esterni, per motivi di sicurezza;

non utilizzare telefoni cellulari, videofonini e altre apparecchiature elettroniche.

Art. 30

L'ammonizione verbale e scritta e natura delle mancanze

L'alunno è ammonito dal docente, verbalmente o con annotazione scritta sul registro e comunicazione scritta alla famiglia (diario), a seguito della mancanza ai doveri scolastici, quando si comporta in modo scorretto e irrispettoso con i compagni e gli operatori scolastici, usa senza riguardo i sussidi didattici e le strutture della scuola procurando deterioramento degli stessi. In caso di frequenti mancanze i docenti possono richiedere al Dirigente Scolastico di inviare alla famiglia una formale comunicazione scritta.

Il docente e il Dirigente possono irrogare altre sanzioni quali: lavoro didattico extra, servizio alla classe, responsabilità in un particolare compito, lavoro utile per la scuola.

Il Consiglio di Classe, convocato in seduta straordinaria su richiesta del docente coordinatore, può eccezionalmente decidere la non partecipazione di singoli alunni a visite e viaggi di istruzione in seguito a comportamenti gravemente e frequentemente scorretti. Preventivamente dovranno essere informati i genitori per valutare le iniziative opportune. L'alunno escluso dalla visita frequenterà le lezioni in altra classe. Della decisione assunta verrà data comunicazione alla famiglia.

Soggetti competenti: *Dirigente Scolastico – Docenti - Consiglio di Classe*

Art. 31

Allontanamento dalla scuola fino a due (2) giorni e natura delle mancanze

Lo studente è allontanato dalla scuola fino a 2 giorni per i reiterati atteggiamenti comportamentali sanzionati o sanzionabili con i provvedimenti previsti dal precedente art. 30; per fatti che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche verificatisi sia in classe, che in altri spazi della scuola, e quando danneggia oggetti, strutture e il patrimonio scolastico.

Tale provvedimento è applicabile, inoltre, quando oltraggia, offende il decoro e la coscienza civile e morale di tutti i soggetti che, a vario titolo, operano o che siano momentaneamente presenti nella scuola.

Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale del danno causato dal figlio.

Organo competente: Consiglio di Classe.

Al fine di acquisire elementi utili alla determinazione conseguente, il Consiglio di classe può ascoltare l'alunno, il genitore, i docenti interessati, e chiunque sia in grado di portare valide informazioni sui fatti.

Deve essere sempre prevista l'attenuazione della sanzione o la sospensione della medesima qualora l'alunno riconosca le proprie responsabilità.

Le sanzioni irrogate devono essere immediatamente comunicate ai genitori dell'alunno interessato.

Procedura

La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto al genitore dello studente dal Dirigente Scolastico, previa richiesta del docente.

Il Consiglio di classe è convocato entro due giorni dalla richiesta di sanzione per adottare i provvedimenti previsti dal presente articolo.

Alla fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dell'alunno.

All'alunno può essere convertita la sanzione disciplinare, compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento la scuola metterà in atto tutte quelle iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.

Impugnazioni

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso alla sanzione, entro 15 giorni dalla data della comunicazione, all'organo di garanzia della scuola, che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricorso.

Art. 32

Allontanamento dalla scuola da tre (3) fino a quindici (15) giorni e natura delle mancanze

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da tre a quindici giorni, è adottato quando si manifestano gravi e reiterati comportamenti già sanzionati e previsti dagli articoli 30 e 31 di cui sopra, gravi o reiterati atti di prepotenza, minacce e lesioni senza rilevanza penale d'ufficio, offese alla morale e ingiurie alle religioni ed alle istituzioni.

***Organo competente:** Consiglio di Classe*

***Organo istruttorio:** Consiglio di Disciplina.*

Procedura

La contestazione del comportamento da censurare deve essere fatta per iscritto al genitore dello studente dal Dirigente Scolastico, previa richiesta del docente.

Il genitore, entro due giorni dal ricevimento della contestazione, può produrre prove e testimonianze favorevoli al figlio attraverso memorie scritte.

Il Consiglio di disciplina verrà riunito il terzo giorno dalla contestazione inoltrata al genitore. Per acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente da parte del Consiglio di classe può sentire gli interessati (studenti, genitori, personale scolastico).

Il Consiglio di classe verrà convocato entro 6 giorni dalla richiesta di sanzione e deciderà sulla base della documentazione istruttoria predisposta dal Consiglio di disciplina.

Può in ogni caso deliberare di ascoltare direttamente gli interessati.

Alla fase deliberativa non potranno prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dell'alunno.

Nei periodi di allontanamento la scuola metterà in atto tutte le iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente ed i suoi genitori, in modo da preparare al meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.

All'alunno può essere convertita la sanzione disciplinare, tutta o in parte e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della comunità scolastica.

Impugnazioni

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso alla sanzione, entro 15 giorni dalla data della comunicazione, all'organo di garanzia della scuola, che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricorso.

Art. 33

Allontanamento dello studente per periodi superiori a 15 giorni. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

In deroga alle previsioni degli articoli 31 e 32 del presente Regolamento, è possibile disporre l'allontanamento dello studente per periodi superiori a 15 giorni, l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 1° ciclo d'istruzione nei soli casi contemplati dai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 dello Statuto, come modificato e integrato dal D.P.R. 235 del 21/11/2007.

Organo competente: Consiglio di Istituto

Organo istruttorio: Consiglio di Disciplina.

Procedura

Ricevuta informazione ufficiale delle situazioni previste dai commi 9 e 9 bis dell'articolo 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il Dirigente Scolastico contesta formalmente il comportamento da censurare ai genitori dello studente e convoca il Consiglio di disciplina.

I genitori, entro due giorni dal ricevimento della contestazione, possono produrre prove e testimonianze favorevoli al figlio, per mezzo di memorie scritte.

Il Consiglio di disciplina acquisisce tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente da parte del Consiglio di Istituto, anche ascoltando gli interessati (studenti, genitori, personale scolastico).

Il Consiglio di Istituto, convocato entro 10 giorni dalla contestazione ai genitori dello studente, delibera sulla base della documentazione istruttoria predisposta dal Consiglio di disciplina e di ogni altro atto acquisito.

Può, in ogni caso, decidere di ascoltare direttamente gli interessati.

Alla fase deliberativa non possono prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

Il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare deve essere comunicato per iscritto al genitore dello studente.

Nei periodi di allontanamento la scuola metterà in atto tutte le iniziative tendenti a mantenere vivo il rapporto con lo studente e i suoi genitori, in modo da preparare al meglio il rientro del minore nella comunità scolastica.

Allo studente può essere convertita, dall'organo deliberante o dall'Organo di Garanzia, la sanzione disciplinare, tutta o in parte e compatibilmente con l'età e la situazione personale, in attività a favore della comunità scolastica.

Impugnazioni

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso alla sanzione, entro 15 giorni dall'irrogazione della stessa, all'organo di garanzia della scuola, che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricorso.

Art. 34

L'organo di garanzia

L'organo di garanzia, di durata annuale, è costituito da:

- Dirigente Scolastico (Presidente)
- 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti-sez. scuola secondaria di 1° grado
- 2 genitori componenti del Consiglio d'Istituto eletti dallo stesso
- 1 rappresentante del personale ATA componente del Consiglio d'Istituto, eletto dallo stesso

Per ogni componente dovrà essere eletto un membro supplente, in quanto l'organo di garanzia si configura come collegio perfetto.

Competenze

L'organo di Garanzia esamina le impugnazioni e i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari previste dagli articoli 31-32-33, presentate da chiunque vi abbia interesse, entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e decide in via definitiva. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora un componente fosse coinvolto nel contenzioso, sarà sostituito dal membro supplente.

Nella fase deliberativa non è ammesso astenersi.

Art. 35

Il Consiglio di disciplina

Il Consiglio di disciplina, di durata annuale, è costituito da:

Dirigente Scolastico o suo delegato (Presidente)

5 docenti eletti dal Collegio dei Docenti – sez. scuola secondaria di 1° grado

Competenze

Il Consiglio di disciplina esamina la richiesta inoltrata dal docente o dal Dirigente, ascolta chiunque ritenga necessario per acquisire informazioni e predispone una relazione istruttoria per gli organi deliberanti (Consiglio di classe, Consiglio di Istituto).

Art. 36

Mancanze disciplinari durante le sessioni dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

Le mancanze disciplinari commesse dai candidati durante le sessioni d'esame sono sanzionate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Durante le sessioni dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di idoneità sono censurabili i comportamenti previsti dagli artt. 30, 31, 32, 33 del presente regolamento.

L'alunno impegnato nelle prove d'esame che incorra nella sanzione disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica è tenuto a recuperare le prove di esame.

Soggetti e organo competenti: Commissione di esame

Procedura

La contestazione del comportamento del candidato da censurare, deve essere fatta dal Presidente, anche dietro richiesta di un commissario, al genitore convocato nella stessa giornata; lo stesso può produrre prove e testimonianze favorevoli per il figlio.

La Commissione d'esame è convocata entro due giorni dalla data in cui è stata inoltrata la richiesta del commissario d'esame o si siano verificati i fatti contestati.

Alla fase deliberativa non possono prendere parte le persone coinvolte nel contenzioso.

La Commissione d'esame, sentite le parti, decide seduta stante sulla sanzione e la comunica per iscritto al genitore.

Qualora, poi, dopo l'iter procedurale, deliberi di irrogare al candidato la sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica, il candidato medesimo sarà convocato per sostenere l'eventuale prova non effettuata.

Impugnazioni

Chiunque vi abbia interesse può ricorrere avverso alla sanzione, entro 15 giorni dall'irrogazione della stessa, all'organo di garanzia della scuola, che decide in via definitiva entro 10 giorni dal ricorso.

Art. 37

Patto Educativo di Corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità viene elaborato ed eventualmente revisionato dal Collegio dei Docenti sezione scuola secondaria, che può avvalersi di apposito gruppo di lavoro, e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto che può modificarlo tutto o in parte.

La sottoscrizione del Patto Educativo di corresponsabilità da parte dei genitori avviene, di norma, all'atto dell'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.

Il Patto Educativo di corresponsabilità adottato è formulato nell'allegato A.

CONSIGLIO D'ISTITUTO OSTRÀ
ALLEGATO A al REGOLAMENTO di ISTITUTO
Parte integrante della Delibera n. 67 del 01/10/2008

ISTITUTO COMPRESIVO OSTRÀ
Scuola Secondaria I grado "MENCHETTI" di OSTRÀ

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
(Patto Educativo di Corresponsabilità)

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze e le aspettative di entrambe, stabiliscono una serie di accordi: per costruire relazioni di rispetto, fiducia, collaborazione; per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli alunni.

OBIETTIVI

- Rendere espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento e di apprendimento al fine di favorirne la reciproca comprensione e la collaborazione fra le parti;
- contribuire allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno;
- promuovere relazioni interpersonali corrette e rispettose delle diversità e dei ruoli;
- favorire la definizione e la condivisione fra Istituto e famiglia dei risultati attesi dell'alunno al termine del percorso scolastico.

MODALITÀ'

La scuola predispose il modello di Patto Educativo di Corresponsabilità (di seguito PEC) che viene proposto ai genitori, di norma, al momento dell'iscrizione.

Per il primo anno viene trasmesso tramite gli studenti e restituito firmato da uno o entrambi i genitori e dallo studente.

Il PEC chiama in causa tre parti: scuola, alunni e genitori.

La scuola e i docenti si impegnano a:

1. spiegare all'inizio di ogni anno scolastico le attività didattiche ed educative del Piano dell'Offerta formativa (POF) di Istituto che impegneranno l'alunno durante l'intero anno scolastico e le norme comportamentali che l'alunno dovrà rispettare (attraverso la lettura attenta del Regolamento d'Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
2. comprendere i bisogni formativi (disciplinari ed educativi) del gruppo classe e dei singoli alunni, per progettare e programmare la propria offerta formativa in base alla situazione iniziale della classe;
3. motivare gli alunni all'apprendimento, aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e attitudini, spiegando loro il percorso formativo che devono compiere;
4. seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e sviluppare forme di apprendimento collaborativo tra i compagni; stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca che consenta a tutti di lavorare al meglio delle proprie potenzialità, nonché di risolvere positivamente i conflitti e rispettare le diversità;
5. rispettare i ritmi e i modi individuali di apprendimento e, nei limiti del possibile, variare la metodologia, le tecniche di insegnamento e di comunicazione, per permettere a tutti gli alunni di raggiungere i risultati previsti;
6. presentare le attività, i contenuti, le metodologie, gli strumenti di verifica di ogni singola disciplina;
7. presentare i criteri di valutazione, approvati dal Collegio dei docenti e formulati nel POF d'Istituto; favorire l'autocorrezione e l'autovalutazione attraverso la comunicazione delle valutazioni ottenute nelle prove di verifica;
8. dare consegne chiare e precise, verificare lo svolgimento dei compiti utilizzando il momento della correzione come occasione formativa;
9. intervenire con la necessaria fermezza, per affermare il rispetto delle persone e delle cose, e per far osservare le norme della vita comunitaria stabilite all'interno del Regolamento d'Istituto;
10. verificare costantemente la presenza degli alunni, controllare le giustificazioni delle assenze, aggiornando puntualmente il registro di classe e il registro personale e comunicando alla famiglia eventuali presumibili assenze "sospette";
11. verificare periodicamente il rispetto degli impegni reciproci, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati (efficacia del proprio intervento), i risultati conseguiti rispetto alle risorse impiegate;
12. instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con gli alunni e i genitori, nel rispetto assoluto della privacy, per evitare, o limitare, fraintendimenti e incomprensioni;
13. praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i genitori, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà.

I genitori si impegnano a:

1. prendere attenta visione del POF e del Regolamento di Istituto; per quel che riguarda la Scuola Secondaria di I grado, il Regolamento declina, in base alle specifiche esigenze della scuola, i principi fissati dal nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti che in particolare individua delle sanzioni disciplinari più rigorose.
2. responsabilizzare i propri figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme di vita comunitaria stabiliti all'interno del Regolamento di Istituto;
3. partecipare costantemente e attivamente alle assemblee dei genitori;
4. partecipare agli incontri scuola-famiglia, sia in forma di ricevimento generale con tutti i docenti, sia in forma di colloquio individuale secondo l'orario di ricevimento dei singoli docenti affisso all'albo della scuola e comunicato alle famiglie, o tutte le volte che la scuola o la famiglia ne ravvisino la necessità;
5. sostenere e aiutare la comunità scolastica;
6. prendere conoscenza della progettazione educativa e didattica della classe;
7. parlare con i propri figli delle attività svolte a scuola e collaborare in forma costruttiva con l'azione dei docenti;
8. favorire l'autonomia personale dei figli, aiutandoli nell'organizzazione personale;
9. prendere visione e firmare comunicazioni scritte sul diario e giustificare per iscritto ogni assenza sul libretto scolastico;
10. garantire un controllo costante dello zaino e porre attenzione al materiale non necessario e/o vietato;
11. praticare uno stile di rispetto, ascolto e confronto reciproco nel colloquio con i docenti, nello spirito della ricerca di strade comuni per risolvere eventuali difficoltà;
12. instaurare una relazione corretta e il giusto rapporto con il Dirigente Scolastico, con i docenti, con gli altri genitori e alunni, e con tutto il personale della scuola;
13. far capire ai figli che i provvedimenti disciplinari che la scuola adotterà nei confronti degli alunni hanno finalità educativa per far comprendere l'errore ed evitare che esso non sia più commesso in futuro, e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
14. risarcire i danni che i figli abbiano recato alla struttura della scuola, alle attrezzature, al materiale didattico;
15. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola.

Gli alunni si impegnano a:

1. essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni e assolvere costantemente gli impegni di studio;
2. avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei loro compagni il massimo rispetto;
3. mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle norme disciplinari stabilite all'interno del Regolamento di Istituto;
4. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento di Istituto;
5. utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, gli strumenti e i sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola;
6. collaborare a rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
7. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante la permanenza a scuola;
8. usare un linguaggio consono all'ambiente educativo.

F.to *IL SEGRETARIO*
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

F.to *IL PRESIDENTE*
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

I genitori e lo studente, presa visione e consapevolezza delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ insieme con il Dirigente Scolastico.

Il Patto è parte integrante del Regolamento di Istituto (Allegato A).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO	La studentessa/Lo studente	I genitori
Umberto Migliari	_____ cognome e nome _____ firma	_____ cognome e nome _____ firma
_____		_____ cognome e nome _____ firma

NB Il Regolamento d'Istituto può essere consultato sul sito www.iscostra.it oppure all'Albo di ogni Plesso scolastico.

TITOLO IV

- INGRESSO/USCITA E PERMANENZA DEGLI ALUNNI NEI PLESSI -

Art. 38

Gestione dell'ingresso/uscita dai plessi, spostamenti interni, vigilanza

1. Gli studenti sono obbligati al rispetto degli orari di ingresso ed uscita dall'edificio scolastico, fissati dagli Organi preposti ed affissi all'Albo di ogni plesso.

2.

2a. Ogni plesso, a seconda delle proprie caratteristiche strutturali e di ubicazione, organizza le modalità di ingresso ed uscita degli alunni al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza degli stessi.

La responsabilità della vigilanza **transita**, al termine dell'orario scolastico, dagli insegnanti ai genitori, quindi l'Istituto adotta disposizioni interne onde esercitare correttamente il proprio dovere di vigilanza, effettiva e potenziale, sui minori ad esso affidati fino al momento dell'uscita da scuola.

Tali disposizioni considerano diversi fattori ambientali, di contesto ed individuali e comportano scelte organizzative diverse in relazione alle diverse fasce di età e, di conseguenza, al livello di maturazione e capacità di discernimento raggiunto dagli allievi.

2b. Gli alunni potranno essere affidati ai genitori/tutori esercenti la potestà/responsabilità genitoriale o a persona maggiorenne, dagli stessi delegata per iscritto. Possono essere delegate, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico su domanda scritta della famiglia, anche persone minorenni, purché maggiori di anni 16 in possesso di adeguate condizioni di affidabilità.

2c. L'uscita autonoma degli alunni, su autorizzazione della famiglia, non può essere considerata un automatismo, in quanto l'Istituto opera scelte considerando fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità, con esclusione di fattori rientranti nelle categorie della forza maggiore o caso fortuito.

I fattori considerati sono i seguenti.

Fattori ambientali: collocazione della scuola

- viabilità e traffico - posizione centrale/decentrata della scuola - distanza dell'abitazione dell'alunno - aree ad alta intensità di traffico - presenza di aree pedonali - zone di attraversamento protette/piste pedonali/ciclabili - traffico veicolare/assembramento;
- residenza alunni - relazione tra i fattori di viabilità e traffico con il domicilio/residenza degli alunni - percorsi casa/scuola - eventuale utilizzo della bicicletta;
- controllo del territorio - presenza vv.uu. - presenza adulti lungo il percorso - valutazione statistica n° incidenti verificatisi - eventuali accordi/comunicazioni con le forze dell'ordine.

Fattori individuali:

- età dell'alunno
- situazioni di handicap dichiarate o comunque evidenti;
- specifiche carenze individuali evidenziate in ambito scolastico o segnalate espressamente dalla famiglia.

2d. La scuola, in considerazione dei criteri di organizzazione generale e della disciplina giuridica dei rapporti di lavoro, non ha la possibilità di farsi carico, se non in termini di evidenziazione delle esigenze e tempestiva segnalazione alle altre istituzioni all'uopo preposte, della sicurezza degli alunni al di fuori della sfera di vigilanza interna e dell'orario di servizio. Ne consegue che ogni responsabilità inerente alla sicurezza e all'incolumità degli alunni dal momento di uscita dall'edificio scolastico (secondo i calendari previsti o le preventive comunicazione alle famiglie) rientra nella piena responsabilità degli esercenti la responsabilità genitoriale.

2e. I genitori sono pertanto tenuti:

Nella scuola dell'infanzia: a presentarsi in orario per ritirare il bambino o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

Nella scuola primaria
classi 1^e-2^e-3^e ad essere presenti all'uscita dei propri figli dalla scuola o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

Nella scuola primaria
classi 4^e-5^e ad essere presenti all'uscita dei propri figli dalla scuola o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

I genitori che intendono autorizzare l'uscita autonoma del proprio figlio, debbono presentare comunicazione scritta al Dirigente per l'eventuale presa d'atto, con riserva da parte della scuola di segnalazione all'Ente o ai servizi competenti a vigilare e garantire circa la sicurezza personale degli alunni.

Nella scuola secondaria ad essere presenti all'uscita dei propri figli dalla scuola o a delegare per iscritto un adulto che li sostituisca.

I genitori che intendono autorizzare l'uscita autonoma del proprio figlio, debbono presentare comunicazione scritta al Dirigente per l'eventuale presa d'atto, con riserva da parte della scuola di segnalazione all'Ente o ai servizi competenti a vigilare e garantire circa la sicurezza personale degli alunni.

2f. Eventuali deroghe alle sopraesposte regole saranno oggetto di valutazione, caso per caso, dal Dirigente Scolastico, anche con il supporto del Consiglio di Istituto.

2g. Qualora si verificasse che nessun adulto responsabile fosse presente all'uscita, in casi eccezionali il minore potrà essere affidato alle forze dell'ordine.

2h. L'eventuale autorizzazione della famiglia circa l'uscita autonoma degli alunni deve essere formulata da un genitore o da colui esercente in via esclusiva la potestà genitoriale, secondo un apposito modello fornito dalla Scuola.

2i. Alla comunicazione della famiglia sarà allegata una dichiarazione nella quale la famiglia stessa attesti la conoscenza delle procedure previste dalla scuola e dei fattori di attenzione; tale

dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità della famiglia stessa, per esplicitare la consapevolezza che all'uscita da scuola alla vigilanza effettiva della scuola subentra una *vigilanza potenziale* della famiglia, che è tenuta alle opportune valutazioni dei rischi inerenti il percorso ed il comportamento abituale del proprio figlio.

3. Gli insegnanti della prima ora di lezione devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli alunni.
4. Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione accompagnano all'uscita gli alunni, i quali devono uscire in modo ordinato, attendendo l'insegnante accompagnatore e il proprio turno.
5. I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nelle operazioni di ingresso ed uscita.
6. Le porte di accesso rimangono aperte solo durante i periodi d'ingresso e di uscita degli studenti, per il resto debbono risultare chiuse all'esterno.
7. In ogni caso il personale docente e non docente in servizio, presente nel plesso, sorveglia e regola ogni accesso od uscita in funzione delle necessità del caso e comunque in conformità alle Leggi e Norme vigenti e al regolamento di istituto.
8. L'ingresso o l'uscita dello studente al di fuori dei normali orari è da considerarsi eccezionale. In tali occasioni è indispensabile la formale richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci, rivolta al coordinatore di plesso interessato, quando possibile con il ragionevole anticipo del caso.
9. Il trasferimento dall'aula alla palestra (o ai laboratori ed aule speciali) deve avvenire in silenzio, in gruppo ordinato ed unito, accompagnato sempre dal docente o da un collaboratore scolastico.
10. Lo studente che entra in ritardo o esce in anticipo, è accompagnato o preso in consegna dai genitori, da un familiare autorizzato, purché maggiorenne, o altro adulto autorizzato.
11. I bambini della scuola dell'infanzia iscritti al solo turno antimeridiano escono subito prima dell'inizio del servizio mensa o al termine dello stesso.
12. L'uscita dei bambini frequentanti l'orario completo avviene dalle ore 15,20 alle ore 16,00.
13. Qualora si verifichi la necessità di uscita in orario diverso per periodi superiori alla settimana, va avanzata richiesta al Dirigente Scolastico.
14. I bambini iscritti all'orario completo che escono alla fine del turno antimeridiano possono essere riaccolti all'inizio del turno pomeridiano solo se l'uscita è dovuta a motivi sanitari o a particolari situazioni comunicate al Dirigente Scolastico.
15. L'alunno che arriva con breve ritardo (5-10 minuti) sarà ammesso in classe dal docente della prima ora, ma dovrà portare la giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci il giorno successivo.
16. L'entrata in ritardo, non sistematica, per i bambini della scuola dell'infanzia, sarà comunicata dal genitore preventivamente al docente, diversamente è necessaria una autorizzazione del Dirigente Scolastico.
17. Gli alunni della scuola dell'infanzia devono essere presi in consegna in orario. In caso di frequente ritardo nella presa in consegna sarà inviata formale comunicazione scritta.
18. Gli alunni potranno accedere alla scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni, salvo autorizzazione del Dirigente Scolastico, previa specifica e motivata richiesta dei genitori.
19. I genitori non sono autorizzati ad avere accesso alle aule e ai locali predisposti alle attività educative e didattiche, durante l'orario delle lezioni, salvo che per interventi previsti nella programmazione educativo-didattica; nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni possono conferire con i docenti solo in

caso di effettiva urgenza e per motivi di comprovata validità. In ogni caso, lasceranno la scuola al segnale di inizio delle lezioni. I docenti sono resi responsabili dell'osservanza di tali disposizioni.

20. La vigilanza degli alunni in orario scolastico si effettua da parte del personale docente che mantiene intatte le sue responsabilità, anche se affiancate da esperti esterni o da genitori degli allievi. In caso di assenza dell'insegnante titolare, la classe sarà sorvegliata in aula dal personale collaboratore scolastico in attesa che venga assegnata a un docente della scuola che è responsabile della vigilanza sugli alunni, fino all'arrivo del supplente. In caso di indisponibilità di docenti, la classe può essere suddivisa in altre classi, a cura del coordinatore o di altri docenti in servizio.
21. Gli insegnanti delle scuole dell'infanzia possono ricevere i bambini non oltre un'ora e mezza dall'inizio dell'orario ufficiale. In casi particolari e giustificati essi possono ricevere gli alunni oltre tale orario. L'obbligo di sorveglianza permane fino a quando l'insegnante non avrà consegnato gli allievi ad altro adulto a ciò responsabile (autista dello scuolabus, genitore o altro familiare conosciuto).
22. Nel caso si renda continuamente necessario l'accesso di taluni alunni ai locali scolastici prima dell'arrivo dei docenti e per brevi periodi, i genitori invieranno alla Direzione dell'Istituto una motivata richiesta di autorizzazione, la quale sarà concessa solo se la Direzione avrà garantita la presenza nel plesso di personale collaboratore scolastico reso responsabile della sorveglianza.
23. Qualora, per motivi legati al trasporto con scuolabus, si rendesse necessario accogliere e/o vigilare alunni per periodi superiori a 5 minuti, sarà compito dell'Amministrazione Comunale garantire la vigilanza con proprio personale o con personale scolastico tramite convenzione con l'Istituzione scolastica.

Art. 39

Assenze, organizzazione interna

1. Gli alunni delle scuole primarie fruiscono di un intervallo ricreativo non inferiore a dieci minuti a circa metà della mattinata, sotto la sorveglianza dei docenti di classe coadiuvati dai collaboratori scolastici.
2. Gli studenti della scuola secondaria di 1° grado fruiscono di un intervallo non inferiore a 10 minuti, sotto la sorveglianza e la responsabilità dei docenti di turno, individuati per ogni singolo piano e coadiuvati dai collaboratori scolastici.
3. Gli alunni, durante gli intervalli previsti dall'orario scolastico, devono comportarsi in modo da non arrecare danno alle persone e alle cose. E' altresì vietato loro correre, gridare, infastidire i compagni, portarsi negli altri piani senza autorizzazione e stare seduti sui davanzali delle finestre.
4. Gli alunni, terminato l'intervallo, devono rientrare in classe, attendere l'insegnante con atteggiamento composto e moderato, seduti nei rispettivi banchi.
5. Durante il cambio degli insegnanti gli alunni debbono attendere in classe in modo composto e non possono né uscire né sostare sulla porta.
6. Durante le ore di lezione non è permesso a nessuno di uscire dalla classe, salvo in casi eccezionali. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare il bagno prevalentemente durante gli intervalli.
7. L'alunno che ha ottenuto il permesso di uscire dalla classe, deve rientrarvi nel più breve tempo possibile. L'utilizzo dei bagni deve avvenire nel modo dovuto, evitando in particolare di consumarvi le merende e di farne un luogo di ritrovo e di conversazione.
8. Lo spostamento di banchi e sedie deve avvenire in modo da non disturbare lo svolgimento delle lezioni nelle classi vicine e sottostanti.
9. È consentito l'utilizzo del telefono della scuola solo nei casi di accertata necessità.
10. È proibito utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche e comunque all'interno dell'edificio scolastico.
11. I genitori sono invitati a evitare di mandare i propri figli a scuola con il cellulare e altri dispositivi elettronici; in ogni caso, durante le lezioni il cellulare e altri dispositivi elettronici devono essere spenti; la violazione di tale regola comporta il ritiro temporaneo del telefono cellulare (spento e senza batteria) o di altri dispositivi elettronici da parte del docente e la riconsegna all'alunno al termine della lezione con annotazione sul registro di classe; il superamento di tre violazioni al divieto comporta il ritiro come sopra e la riconsegna al genitore da parte del responsabile di Plesso.
12. Resta fermo che, anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte previa autorizzazione del docente.
13. Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante lo svolgimento di attività d'insegnamento-apprendimento, opera anche nei confronti del personale docente.
14. Sono previste deroghe solo per urgenti problematiche di servizio non altrimenti risolvibili, per i docenti incaricati di compiti organizzativi e di responsabilità del Plesso.
15. In caso di comportamenti particolarmente gravi derivanti dalla violazione al divieto all'uso del telefono cellulare, si rinvia a quanto previsto dal Titolo III del Regolamento d'Istituto.
16. Non è consentito portare a scuola riviste e altro materiale che non abbia alcun rapporto con le attività scolastiche.
17. E' proibito fumare in tutti gli ambienti e locali della scuola.
18. Ogni incidente, anche minimo, in palestra o in ogni altro luogo o momento dell'attività didattica, deve essere immediatamente segnalato al professore e da questi al Dirigente Scolastico tramite relazione scritta.

19. Tutti gli alunni sono assicurati per eventuali infortuni all'interno dell'Istituto scolastico, durante visite e viaggi d'istruzione, attività ginnico sportive e qualsiasi altra manifestazione esterna promossa ed organizzata dagli organi scolastici. Per tale assicurazione gli alunni sono tenuti a versare il premio assicurativo annuo.
20. La scuola non è responsabile del denaro, dei beni preziosi e di oggetti incustoditi o dimenticati.
21. La presenza alle lezioni è obbligatoria e rappresenta un diritto-dovere dello studente. Chi è costretto ad assentarsi è riammesso alle lezioni con giustificazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci.
22. La riammissione a scuola dopo un'assenza pari o superiore a sei giorni consecutivi deve essere disposta dal medico con certificazione che attesti la guarigione.
I giorni festivi e prefestivi sono considerati assenza se collocati tra due periodi di assenza, rientrando quindi nel conteggio di cui al primo capoverso.
Le assenze "programmate" dal genitore (vacanze, viaggi, motivi familiari, ecc) devono essere comunicate preventivamente alla Dirigenza Scolastica; prima del rientro a scuola dovrà essere rilasciata un'autocertificazione di un genitore che attesti che l'assenza non era determinata da motivi sanitari.
23. Normalmente le assenze degli alunni della Scuola secondaria di 1° grado saranno giustificate dal docente della prima ora. Sarà compito della scuola informare la famiglia per un'assenza non giustificata nel termine di cinque giorni.
24. In presenza di validi motivi l'alunno può essere esonerato dalla pratica di attività fisica, previa richiesta scritta dei genitori, accompagnata da certificazione medica. Al termine del periodo di esonero l'alunno viene riammesso alla pratica di attività fisica previa presentazione di certificazione medica di idoneità.

TITOLO V

- ORGANIZZAZIONE DIDATTICA -

Art. 40

Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti

Formazione delle classi e delle sezioni.

1. Eterogeneità relativa alla provenienza socio-culturale (classi e sezioni)
2. Eterogeneità relativa ai livelli di apprendimento (classi)
3. Equa distribuzione delle femmine e dei maschi (classi e sezioni)
4. Equa distribuzione di eventuali alunni non ammessi alla classe successiva (classi)
5. Equa distribuzione dei bambini provenienti dalle stesse scuole dell'infanzia o dalle stesse scuole primarie (classi primaria, secondaria di 1° grado)
6. Valutazione, con il contributo dei genitori, dell'opportunità di inserire i fratelli nella stessa classe o sezione
7. Considerazione delle indicazioni delle educatrici per bambini provenienti dall'asilo nido (sezioni) e degli insegnanti del grado precedente.
8. Per le classi prime della scuola secondaria di 1° grado: esame delle richieste delle famiglie in ordine alle attività opzionali e alla 2^a lingua straniera; abbinamento, da parte del Dirigente Scolastico, alle sezioni A - B - C dei gruppi costituiti con i criteri precedenti.
In caso di eccesso di richieste per una delle lingue straniere comunitarie si procederà alla individuazione degli esclusi utilizzando i seguenti criteri in ordine prioritario:
 1. esclusione degli alunni che hanno presentato la domanda oltre i termini stabiliti;
 2. esclusione per sorteggio nominativo.
9. Valutazione di eventuali considerazioni dei genitori (classi e sezioni).

In caso di eccesso di richiesta per l'una o l'altra tipologia si procederà al sorteggio di sottogruppi costituiti in base ai criteri sopraindicati; gli alunni del sottogruppo sorteggiato saranno iscritti alla classe con minor numero di richieste.

Assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni

1. Ricerca di un equilibrio funzionale fra la continuità didattica, le competenze professionali, le dinamiche relazionali e le eventuali richieste dei docenti.
2. Perseguimento di soluzioni che favoriscano la massima espressione della professionalità di ogni docente.

Art. 41

Accesso di persone estranee

È vietato l'ingresso di persone "estranee" nei locali della scuola, nonché ogni forma di commercio, di pubblicità e di informazione se non ai fini didattici che non sia esplicitamente autorizzata dagli organi preposti.

Il personale docente e non docente addetto alla sorveglianza è tenuto a far rispettare tale disposizione, ovvero ad informare il dirigente scolastico nel caso si verificano accessi irregolari o anomali.

Coloro che, con l'espressa autorizzazione hanno accesso ai locali della scuola, in orari diversi da quelli di normale servizio, sono responsabili durante la loro presenza, di quanto accade nella struttura scolastica concessagli.

Art. 42

Attrezzature didattiche e attività di laboratorio

1. I sussidi didattici e le attrezzature in genere sono a disposizione dell'intero plesso del quale sono in dotazione.
2. Il Dirigente Scolastico può concedere, previo parere del coordinatore di plesso presso cui il materiale è allocato, in uso a plessi diversi, su specifica richiesta, i materiali suddetti; in tali casi i richiedenti debbono assicurare la buona conservazione e la restituzione di quanto ricevuto in uso.
3. Per le lezioni di educazione motoria e sportiva è indispensabile un corredo adatto a tale attività con obbligo di scarpette riservate all'uso e un cambio completo.
4. In palestra e negli spogliatoi gli alunni sono tenuti, in modo particolare, alla correttezza dei comportamenti e al rispetto reciproco.
5. La presenza alle lezioni di Educazione Motoria e Sportiva è obbligatoria, anche in caso di esonero.

Art. 43

Criteri per la concessione di locali scolastici e per le prestazioni del personale scolastico per conto terzi

1. L'uso dei locali e dei beni concessi deve essere compatibile con le finalità formative ed educative dell'Istituto e in orari non coincidenti con le attività didattiche
2. La concessione deve essere regolata da apposita convenzione fra il Dirigente Scolastico e il concessionario
3. La convenzione deve prevedere l'assunzione da parte dell'utilizzatore di tutte le responsabilità e delle spese connesse all'uso
4. I compiti relativi all'apertura, alla chiusura e alla pulizia dei locali concessi saranno attribuiti prioritariamente ai collaboratori scolastici ai quali verrà riconosciuto dal concessionario un compenso forfetario se le suddette prestazioni vengono effettuate in orario ordinario di servizio. Nel caso in cui l'utilizzazione avvenga al di fuori dell'orario di servizio del collaboratore, il concessionario assume a suo carico le spese relative alle ore di straordinario; nel primo e nel secondo caso i compensi saranno regolati tramite l'Istituzione Scolastica
5. La convenzione deve prevedere l'obbligo, per il concessionario, della stipulazione di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
6. Prima della consegna dei locali e dei beni è fatto constatare da apposito verbale lo stato degli stessi
7. per la concessione dei locali e delle attrezzature il Dirigente Scolastico può richiedere al concessionario un contributo a favore dell'Istituto Comprensivo

8. Il Dirigente Scolastico può stipulare convenzioni relative a prestazioni del personale per conto terzi, sia in orario ordinario di servizio che in orario straordinario; nel 1° caso le prestazioni lavorative sono retribuite forfettariamente, nel 2° caso vengono retribuite secondo le tabelle contrattuali, in entrambi i casi non devono interferire in alcun modo con le prestazioni lavorative del profilo di appartenenza. Il compenso concordato viene regolato attraverso l'Istituzione Scolastica.
9. Dai criteri precedenti sono escluse le concessioni dei locali scolastici di breve durata per riunioni, assemblee, incontri promossi da rappresentanti dei genitori nei diversi organi collegiali; a tale tipologia si applica quanto previsto dall'art. 15 del Decreto L.vo n. 297/94. Sono altresì escluse le concessioni a favore dell'Ente Locale proprietario degli edifici.

Art. 44

Biblioteca magistrale

La biblioteca magistrale è aperta anche ai genitori, che possono usufruire del prestito a domicilio dei volumi, con esclusione delle opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, atlanti, ecc.; il prestito è soggetto ad autorizzazione e a registrazione.

L'incremento della biblioteca è finanziato con stanziamenti iscritti nel programma annuale , cui eventualmente affluiranno contributi volontari di genitori, insegnanti, enti locali.

Il Consiglio d'Istituto, avvalendosi delle indicazioni degli altri Organi Collegiali, e soprattutto del Collegio dei Docenti, si adopererà, nell'ambito delle proprie competenze e delle disponibilità di bilancio, affinché la biblioteca sia costantemente aggiornata ed arricchita soprattutto di opere di pedagogia, di psicologia e di medicina scolastica indirizzata ai genitori.

Dei testi giudicati di maggior valore ed interesse, si potranno eventualmente acquistare più copie.

Art. 45

Programmazione ed attuazione di visite e viaggi d'istruzione

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione si svolgono ai sensi dell'art. 10 – comma 3 – del D. Lgs.vo 297/94 del 16/4/94 e successive integrazioni, preferibilmente sulla base di un programma annuale, inserito nel POF. Il Consiglio di Istituto con l'adozione del POF autorizza le uscite e le visite guidate a piedi o con scuolabus, effettuate nell'orario scolastico.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione, proposti dai Consigli di classe, interclasse e intersezione, valutati dal Collegio dei docenti per le finalità didattico-educative, si considerano autorizzati dal Consiglio di Istituto con l'approvazione del Piano dell'Offerta Formativa e del piano delle visite e viaggi d'istruzione.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione non preventivamente deliberati dal Consiglio di Istituto possono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico. Ogni cura dovrà essere posta nell'organizzazione e nello svolgimento affinché sia garantita la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti. In ogni caso dovrà essere garantita la presenza di almeno due docenti accompagnatori per le visite e i viaggi d'istruzione effettuati al di fuori del territorio comunale.

Considerato che con il D.P.R. 275/1999 si è configurata la completa autonomia delle istituzioni scolastiche anche in tale settore, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo si citano: C.M. n. 291 del 14-10-1992; D.lgs n.111 del 17-03-1995; C.M. n. 623 del 02-10-1996; C.M. n. 181 del 17-03-1997; D.P.C.M. n. 349 del 23-07-1999) costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo.

Art. 46

Assemblee dei genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di plesso. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgono nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati, di volta in volta, con il Dirigente Scolastico.

Nel caso previsto dal precedente comma l'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. L'assemblea di plesso è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, dalla maggioranza del Comitato dei genitori, dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori, oppure qualora la richieda il 20 % dei genitori del plesso .

L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

All'assemblea di classe o di plesso possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o del plesso.

Altre assemblee di genitori possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico se in linea con le finalità formative della scuola.

Art. 47

Criteri e limiti per avvalersi dell'opera di esperti esterni

1. Al fine di garantire l'arricchimento dell'Offerta Formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, nonché l'attività di consulenza l'Istituto Scolastico si può avvalere di esperti esterni, nel caso in cui non siano presenti tra il personale in servizio le competenze richieste.
2. L'individuazione dell'esperto avviene tenendo conto dei seguenti fattori:
 - a) nominativo indicato dal docente referente nell'ambito del relativo progetto;
 - b) competenza specifica documentata (curriculum vitae) ed in possesso di pregressa esperienza nel settore oggetto dell'incarico, vagliata da Commissione appositamente costituita;
 - c) costo orario della prestazione non dovrà eccedere la somma di € 50,00, oneri a carico amministrazione esclusi, nel caso di esperti che si affiancano agli insegnanti, e di € 100,00, oneri a carico amministrazione esclusi, nel caso di esperti per particolari attività di non insegnamento (consulenza, formazione, progettazione, ecc.). Il compenso si intende comprensivo di tutte le spese che il prestatore effettua per l'espletamento dell'incarico;
 - d) ricorso ad associazioni, organizzazioni enti dotati di capacità negoziale e di rappresentanza legale e/o ad esperti che intervengono a titolo individuale.
3. Il conferimento degli incarichi deve risultare da apposita determina di competenza del Dirigente Scolastico.
4. Si può prescindere dalla procedura di cui al punto 2, lettera b), nei seguenti casi: per prestazioni che possono essere svolte da un unico prestatore idoneo sul mercato; in caso di assoluta urgenza determinata da eventi eccezionali e/o imprevedibili; qualora l'attribuzione dell'incarico riguardi eminenti studiosi italiani e stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale o internazionale nelle attività oggetto dell'incarico. Della sussistenza delle condizioni che legittimano il mancato ricorso alla procedura di cui sopra deve essere dato atto nel provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 48

Norme specifiche per gli insegnanti

Gli insegnanti della 1^a ora devono trovarsi nelle rispettive classi cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti al rispetto della puntualità in particolare al cambio dell'ora.

Gli insegnanti dell'ultima ora devono accompagnare le classi all'uscita ed esigere che ciò avvenga ordinatamente.

Ogni docente deve esigere il rispetto e l'ordine dagli alunni e deve a ciascuno di essi la massima considerazione ed attenzione. Deve esigere inoltre il saluto da parte dei ragazzi per se stessi e per chiunque entri in classe.

I docenti devono essere di esempio per gli alunni sia nel comportamento sia nel linguaggio.

Non è consentito fumare nell'edificio scolastico.

Durante le lezioni gli insegnanti possono permettere l'uscita degli alunni dall'aula uno alla volta; solo in casi eccezionali si può consentire l'uscita a più di uno.

Gli insegnanti devono esigere che gli spostamenti della classe all'interno dell'Istituto avvenga in silenzio ed in modo ordinato.

L'uso delle aule speciali che interessano varie discipline va programmato anticipatamente secondo un orario settimanale e annotato sull'apposita scheda.

I libri della biblioteca dei docenti e le pubblicazioni varie che vengono prelevati per la consultazione a casa devono essere registrati e riconsegnati di norma entro un mese.

Non è consentito allontanare gli alunni dalla classe.

E' da evitare il ricorso alla nota di comportamento estesa a tutta la classe.

Ai docenti è demandato l'incarico di commentare ampiamente in classe il regolamento di Istituto.

Art. 49

Criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione

I seguenti criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione alle scuole dipendenti dell'Istituto Comprensivo di Ostra, sono applicati in ordine di priorità:

1. residenti nel Comune della scuola richiesta;
2. frequenza in atto di fratelli nella scuola richiesta;
3. domiciliati nel Comune della scuola richiesta;
4. precedente frequenza in altra scuola dell'Istituto da parte di non residenti nei Comuni di Ostra e Barbara;
5. prossimità della residenza/domicilio alla scuola richiesta;
6. considerazione del servizio di trasporto comunale per la scuola richiesta e per quella disponibile.

Art. 50

Criteri per la formulazione di liste di attesa per l'accoglimento delle domande di iscrizione presso le scuole dell'infanzia

1. sorteggio pubblico per definire l'ordine di inserimento nella lista di attesa di ogni scuola per i bambini che non è stato possibile accogliere in nessuna delle scuole dell'infanzia dell'istituto, dopo aver applicato i criteri di precedenza previsti dall'art. 49.

2. collocazione in coda delle iscrizioni successive alla data stabilita dall'annuale Circolare Ministeriale, nell'ordine cronologico della loro effettuazione.

TITOLO VI

- DISPOSIZIONI FINALI -

Art. 51

Carta dei servizi

La carta dei servizi concorre a definire il quadro delle regole dell'Istituto Comprensivo di Ostra.

Art. 52

Pubblicazione del regolamento d'Istituto

Al presente Regolamento sarà data adeguata pubblicità mediante affissione nei plessi dipendenti e pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

Art. 53

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nella Carta dei Servizi si applicano le norme di Legge vigenti.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
"MENCHETTI"
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRÀ

Oggetto: Richiesta sanzione disciplinare per l'alunno

.....
Classe Sezione
ai sensi degli articoli 30-31-32 del Regolamento di Istituto.

Motivazione:

Proposta di sanzione:

Ostrà _____

Il docente

Controdeduzioni dell'alunno:

Ostrà, _____

Firma dell'alunno

INDICE

TITOLO I - NORME COMUNI -

artt. 1-3	pag. 2
artt. 4-6	pag. 3
artt. 7-9	pag. 4

TITOLO II - ORGANI COLLEGIALI -

art.10 - Istituzione degli Organi Collegiali.....	pag. 5
art.11 - Convocazione degli Organi Collegiali.....	pag. 5
art.12 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto	pag. 5
art.13 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto.....	pag. 5
art. 14 - Convocazione del Consiglio di Istituto.....	pag. 6
art. 15 - Pubblicità delle sedute	pag. 6
art. 16 - Competenze del Consiglio d'Istituto	pag. 6
art. 17 - Modalità delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni	pag. 6
art. 18 - Diritti dei componenti del Consiglio.....	pag. 7
art. 19 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente	pag. 7
art. 20 - Processo verbale e pubblicità degli atti.....	pag. 7
art. 21 - Composizione e competenze della Giunta Esecutiva e modalità delle sedute	pag. 7
art. 22 - Convocazione e coordinamento dei Consigli di classe, interclasse e intersezione	pag. 8
art. 23 - Consultazione di altri organi della scuola.....	pag. 8
art. 24 - Costituzione delle Commissioni	pag. 8
art. 25 - Regolamento della discussione	pag. 9
art. 26 - Relazione annuale	pag. 9

TITOLO III
- REGOLE RIGUARDANTI LA DISCIPLINA Scuola secondaria di 1° grado -

art. 27	- Premessa	pag. 10
art. 28	- I diritti degli studenti.....	pag. 11
art. 29	- Doveri degli studenti.....	pag. 12
art. 30	- L'ammonizione verbale e scritta e natura delle mancanze	pag. 12
art. 31	- Allontanamento dalla scuola fino a due giorni e natura delle mancanze	pag. 13
art. 32	- Allontanamento dalla scuola da tre fino a quindici giorni e natura delle mancanze	pag. 14
art. 33	- Allontanamento dello studente per periodi superiori a 15 giorni. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione. Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico	pag. 15
art. 34	- L'organo di garanzia	pag. 16
art. 35	- Il Consiglio di disciplina.....	pag. 16
art. 36	- Mancanze disciplinari durante le sessioni dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.....	pag. 17
art. 37	- Patto Educativo di Corresponsabilità	pag. 17
	Allegato A al Regolamento d'Istituto	pag. 18

TITOLO IV
- INGRESSO/USCITA E PERMANENZA DEGLI ALUNNI NEI PLESSI -

art. 38	- Gestione dell'ingresso/uscita dai plessi, spostamenti interni, vigilanza	pag. 20
art. 39	- Assenze, organizzazione interna.....	pag. 24

TITOLO V
- ORGANIZZAZIONE DIDATTICA -

art. 40	- Criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione dei docenti	pag. 26
art. 41	- Accesso di persone estranee.....	pag. 27
art. 42	- Attrezzature didattiche e attività di laboratorio	pag. 27
art. 43	- Criteri per la concessione di locali scolastici e per le prestazioni del personale scolastico per conto terzi.....	pag. 27
art. 44	- Biblioteca magistrale	pag. 28
art. 45	- Programmazione ed attuazione di visite e viaggi d'istruzione	pag. 28
art. 46	- Assemblee dei genitori.....	pag. 29
art. 47	- Criteri e limiti per avvalersi dell'opera di esperti	pag. 29
art. 48	- Norme specifiche per gli insegnanti	pag. 30
art. 49	- Criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione.....	pag. 30
art. 50	- Criteri per la formulazione di liste di attesa per l'accoglimento delle domande di iscrizione presso le scuole dell'infanzia	pag. 30

TITOLO VI
- DISPOSIZIONI FINALI -

art. 51	- Carta dei servizi	pag. 31
art. 52	- Pubblicazione del regolamento d'Istituto	pag. 31
art. 53	- Rinvio.....	pag. 31
	Modello richiesta sanzione disciplinare	pag. 32

Approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 17 del 27 Aprile 2007

Revisionato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 82 del 30-05-2012

Integrato e modificato con delibera n. 84 del 03/12/2014

Integrato e modificato con delibera n. 85 del 03/12/2014